



Etichettatura e Vino

L'impatto del Regolamento UE 1169/2011 nell'etichettatura del vino

Al fine di fornire maggiori informazioni e tutele al consumatore finale, a far data dal 13/12/2014 è fatto obbligo in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea l'applicazione del Regolamento 1169/2011.

Pur se il vino è disciplinato da una specifica normativa comunitaria (Reg. 607/2009 e Reg. 1308/2013) qualche aspetto della nuova normativa influenzerà anche le modalità di presentazione ed etichettatura del vino.

Infatti alcune indicazioni previste dal nuovo regolamento, riguardando di fatto tutti i prodotti alimentari, vanno ad integrarsi con la normativa già in vigore in materia di presentazione ed etichettatura del vino.

Il Reg. 1169/2011, riguarda tutti gli aspetti concernenti la presentazione e l'etichettatura introducendo e specificando, a tutela del consumatore, alcune figure che intervengono nella commercializzazione del vino; in particolare viene definita la figura del responsabile delle informazioni sull'alimento.

Gli articoli 8 e 9 comma 1 del Regolamento 1169/2011, prevedono che in etichetta venga indicato il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sull'alimento.

In sede comunitaria è stato specificato che, vista la normativa speciale in vigore per il vino, l'obbligo può considerarsi assolto con l'indicazione, in etichetta, dell'imbottigliatore, produttore, venditore o dell'importatore stabilito nel territorio UE.

La novità introdotta con il regolamento è che le indicazioni di cui sopra vanno integrate con l'indicazione dell'indirizzo fisico completo.

È stato inoltre specificato che non va indicato il codice di avviamento postale e che non possono essere utilizzati e considerati come "indirizzo" il sito internet, la casella postale o l'indirizzo mail o altre numeri o sigle di registrazione.

Le indicazioni obbligatorie (art. 9 - "Elenco delle indicazioni obbligatorie" del Reg. UE 1169/2011) vanno riportate anche sui cartoni chiusi in cui non sia possibile la consultazione diretta dell'etichetta applicata sui recipienti (cosiddetti "imballaggi esterni").

Nel caso in cui non siano direttamente destinati alla vendita al consumatore finale, sugli imballaggi esterni (cartoni) dovranno essere riportate la denominazione di vendita del prodotto e l'indicazione completa del "responsabile delle informazioni sull'alimento".

Il regolamento prescrive che, anche per i vini, le indicazioni obbligatorie di cui all'art.9, comma 1, devono essere indicate in etichetta in modo che sia assicurata la chiara leggibilità e pertanto dovranno essere utilizzate dimensioni dei caratteri pari o superiori a 1,2 millimetri.

È prevista una dimensione più piccola (pari o superiore a 0,9 millimetri) solo nel caso in cui la superficie maggiore sia di dimensioni inferiori a 80 cm quadrati.

Il regolamento, all'art. 24, prescrive che in etichetta, per alcuni prodotti, sia indicato il termine minimo di conservazione (T.M.C.).

L'indicazione non è prevista, seguendo quanto riportato nell'Allegato X, per i vini tranquilli, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati ed i prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva, per le bevande alcoliche con titolo alcolometrico pari o superiore



© OICCE Times (2015)